

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Elezione del Presidente dell'Organo di revisione economico-finanziario conseguente alle dimissioni del Presidente in carica.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Visti:

la Legge n. 56/2014;

il Decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

il Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito nella Legge n. 148 del 14 settembre 2011;

il Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019, convertito nella Legge n. 157 del 19 dicembre 2019;

lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 22/12/2014;

il Regolamento di Contabilità della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 5/10/2020 e ss.mm.ii.;

il Regolamento sul funzionamento e l'organizzazione del Consiglio metropolitano di Roma Capitale, approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 2 del 02/03/2015 e ss.mm.ii.;

Richiamati:

l'art. 16, comma 25, del Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011, così come convertito nella Legge 14 settembre 2011 n. 148, il quale ha introdotto nuove modalità per la nomina dell'Organo di revisione economico-finanziaria, stabilendo che “[...] i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al Decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili [...]”;

l'art. 57 ter del Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019, come convertito con modificazioni nella Legge n. 157 del 19 dicembre 2019, il quale ha modificato il succitato comma 25 dell'art. 16 del Decreto Legge n.138/2011, sostituendo alle parole: “a livello regionale” le parole: “a livello provinciale” ed ha inserito *ex novo* il comma 25 bis del medesimo articolo che così dispone: “*Nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione economico-finanziario previsti dalla Legge, in deroga al comma 25, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane e le unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il componente dell'organo di revisione con funzioni di presidente, scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3 formata ai sensi del regolamento di cui al Decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23 [...]*”;

l'art. 235 del D. Lgs. n. 267/2000, secondo cui “*l'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte*”

nello stesso ente locale. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444. Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d). Il revisore cessa dall'incarico per: a) scadenza del mandato; b) dimissioni volontarie da comunicare con preavviso di almeno quarantacinque giorni e che non sono soggette ad accettazione da parte dell'ente; c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento dell'ente”.

Premesso che:

con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 58 del 27 settembre 2024, è stato nominato l'Organo di revisione economico-finanziario della Città metropolitana di Roma Capitale per il triennio 2024/2027, così composto:

Presidente:

Dott.ssa Iannuzzi Claudia

Componenti:

Dott. Mitrano Gianfranco

Dott.ssa Tosti Chiara Maria

l'Organo di cui al punto precedente, ai sensi del citato art. 235 del D.Lgs. n. 267/2000, “*dura in carica tre anni a decorrere dalla data di [...] immediata eseguibilità*” della richiamata Deliberazione n. 58 del 27 settembre 2024;

Considerato che:

con nota PEC prot. n. CMRC-2025-0167066 del 19/08/2025, la Dott.ssa Claudia Iannuzzi ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Presidente del suddetto Organo di revisione economico-finanziario;

nella seduta del Consiglio metropolitano del 1° settembre 2025 il Presidente dell'Assemblea ne ha dato comunicazione all'Aula;

è necessario, pertanto, procedere all'elezione del nuovo Presidente dell'Organo di revisione-economico finanziario;

la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, nella seduta del 25 settembre 2025, ha deciso di sottoporre al Consiglio metropolitano il nominativo del Dott. Cristiano Sforzini per la nomina quale Presidente dell'Organo di revisione economico-finanziario dell'Ente, in sostituzione del Presidente dimissionario Dott.ssa Claudia Iannuzzi;

Dato atto che:

nulla cambia rispetto ai Componenti dell'Organo di revisione economico-finanziario – come indicati nella richiamata Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 58/2024, cui pertanto si fa rinvio anche per le determinazioni relative al compenso e ai rimborsi dei Componenti medesimi – né rispetto alla summenzionata durata dell'Organo di che trattasi;

l'art. 241 del D. Lgs. n. 267/2000, nel dettare le norme per la determinazione del compenso dei revisori dei conti, prescrive che *“con Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi triennialmente. Il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale. 2. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale fino al limite massimo del 20 per cento in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto a quelle indicate nell'articolo 239. 3. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale quando i revisori esercitano le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni dell'ente sino al 10 per cento per ogni istituzione e per un massimo complessivo non superiore al 30 per cento. 4. Quando la funzione di revisione economico-finanziaria è esercitata dal collegio dei revisori il compenso determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3 è aumentato per il presidente del collegio stesso del 50 per cento. 5. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante al revisore della comunità montana ed al revisore dell'unione di comuni si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, rispettivamente, al comune totalmente montano più popoloso facente parte della comunità stessa ed al comune più popoloso facente parte dell'unione. 6. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante ai revisori della città metropolitana si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, al comune capoluogo. 6-bis. L'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell'Organo di revisione non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi. 7. L'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina”*;

il Decreto interministeriale 21 dicembre 2018 fissa i limiti massimi del compenso base annuo lordo spettante a ciascun componente degli organi di revisione economico-finanziari come di seguito indicato:

<u>Descrizione compenso componenti</u>	<u>Importo</u>
1) Decreto interministeriale 21 dicembre 2018 TABELLA A “Compenso base annuo lordo per ogni componente degli organi di revisione degli enti locali” Classe demografica b) Città Metropolitane e Province con oltre 400.000 abitanti, essendo la popolazione al 31/12/2023 della Città Metropolitana di Roma Capitale: 4.227.059.	€ 27.650,00
2) Decreto interministeriale 21 dicembre 2018 TABELLA B “Spesa corrente annuale pro-capite in euro” Classe demografica b) Città Metropolitane e Province con oltre 400.000 abitanti, non è previsto aumento sino ad un massimo del 10 per cento del compenso base, in quanto la spesa corrente annuale pro-capite è inferiore alla media nazionale per fascia demografica pari a € 120,00.	€ 0
3) Decreto interministeriale 21 dicembre 2018 TABELLA C “Spesa per investimento annuale pro-capite in euro” aumento sino ad un massimo del 10 per cento del compenso base, in quanto la spesa per investimenti annuale pro-capite è superiore alla media nazionale per fascia demografica pari a € 20,00.	€ 2.765,00

Considerato che:

il richiamato art. 241 del D. Lgs. n. 267/2000, al comma 4, prevede che *“quando la funzione di revisione economico-finanziaria è esercitata dal collegio dei revisori il compenso determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3 è aumentato per il presidente del collegio stesso del 50 per cento”*;

il compenso per il Presidente dell'Organo di Revisione economico-finanziario dell'Ente è, pertanto, così determinato: € 45.622,50 annui lordi (soggetti agli oneri di legge);

con cadenza annuale e sulla base dei dati contabili risultanti dal bilancio approvato, verrà verificata la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle maggiorazioni previste dal richiamato Decreto interministeriale 21 dicembre 2018;

ai sensi dell'art. 3 del citato Decreto interministeriale 21 dicembre 2018 è dovuto “ [...] ai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'Ente avente la propria residenza al di fuori del Comune ove ha sede l'Ente, il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'Ente per lo svolgimento delle proprie funzioni [...]”;

ai fini della determinazione degli importi da rimborsare per spese di viaggio trova applicazione – in difetto di specifica regolamentazione – l'art. 6 “Rimborso spese di viaggio” del Regolamento per il rimborso degli oneri connessi con le attività in materia di *status* degli amministratori della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 15 del 1° luglio 2015.

Preso atto:

che il Dirigente del Servizio 1 “Supporto al Consiglio e alla Conferenza Metropolitana” della S.E. “Supporto al Segretario Generale” Dott.ssa Maria Rosaria Ricci ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

che il Direttore della S.E. “Supporto al Segretario Generale” ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24 del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei “*compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti*”, nulla osserva;

DELIBERA

1. di eleggere il Dott. Cristiano Sforzini quale Presidente dell'Organo di revisione economico-finanziario della Città metropolitana di Roma Capitale, in sostituzione del Presidente dimissionario;
2. che il compenso del Presidente, in conformità a quanto previsto dal Decreto interministeriale 21 dicembre 2018 e sulla scorta delle motivazioni esposte in premessa, è così determinato: compenso annuo, al netto degli oneri di legge, pari a € 45.622,50;
3. che, con cadenza annuale e sulla base dei dati contabili risultanti dal bilancio approvato, verrà verificata la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle maggiorazioni previste dal citato Decreto interministeriale 21 dicembre 2018;

4. che, qualora ai sensi dell'art. 3 dello stesso Decreto interministeriale 21 dicembre 2018, il Presidente dell'Organo di revisione economico-finanziario abbia la propria residenza al di fuori del Comune di Roma, gli venga riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute e debitamente rendicontate *per tabulas*, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'Ente, secondo le disposizioni dell'art. 6 "Rimborso spese di viaggio" del Regolamento per il rimborso degli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 15 dell'1/07/2015;
5. di demandare al competente Ufficio della Ragioneria Generale l'adozione degli atti di gestione per l'impegno e la successiva e periodica quantificazione e liquidazione dei compensi e dei rimborsi di cui al superiore punto 4);
6. di demandare, altresì, al competente Ufficio della Ragioneria Generale la trasmissione del presente atto al Tesoriere dell'Ente, ai sensi dell'art. 234, comma 4 del Decreto legislativo n. 267/2000;
7. di dare atto che nulla cambia rispetto ai Componenti dell'Organo di revisione economico-finanziario né rispetto alla durata dell'Organo medesimo, come indicato in premessa;
8. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ricorrendo i motivi di urgenza di cui all'art. 314, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.